

STANDARD SPECIFICI E GENERALI DI QUALITÀ COMMERCIALE DELLA VENDITA

Secondo quanto disposto dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e l’Ambiente nel “Testo Integrato della Regolazione della Qualità dei Servizi di Vendita di Energia Elettrica e di Gas Naturale (TIQV)” Si riportano gli standard specifici di qualità commerciale della vendita di energia elettrica o di gas naturale relativi all’anno 2019.

Indicatore	Standard specifico	Tempi medi Convenenergy
Tempo massimo di risposta motivata ai reclami scritti (Art. 4)	40 giorni solari	Nel periodo in esame Convenenergy non ha ricevuto reclami scritti
Tempo massimo di rettifica di fatturazione (Art. 5)	90 giorni solari	20 giorni solari
Tempo massimo di rettifica di doppia fatturazione (Art. 6)	20 giorni solari	Nel periodo in esame Convenenergy non ha ricevuto richieste di rettifica di doppia fatturazione

Standard generali di qualità commerciale della vendita di energia elettrica o di gas naturale

Indicatore	Standard generale	Livello Convenenergy
Percentuale minima di risposte a richieste scritte di informazioni inviate entro il tempo massimo di 30 giorni solari (Art. 7)	95%	100%
Percentuale minima di risposte motivate a richieste scritte di rettifica di fatturazione di cui all’Articolo 8 inviate entro il tempo massimo di 40 giorni solari (Art. 8)	95%	100%

Secondo quanto disposto dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente nel “Testo Integrato della Regolazione della Qualità dei Servizi di Vendita di Energia Elettrica e di Gas Naturale (TIQV)” (Delibera ARG/com 164/08 e s.m.i.) in caso di mancato rispetto degli standard specifici di qualità, il venditore corrisponde al cliente finale, in occasione della prima fatturazione utile, un indennizzo automatico base pari a 20 euro.

L’indennizzo automatico base di cui al precedente comma è crescente in relazione al ritardo nell’esecuzione della prestazione come indicato di seguito:

- se l’esecuzione della prestazione avviene oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello standard, è corrisposto l’indennizzo automatico base;
- se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo doppio dello standard, ma entro un tempo triplo dello standard, è corrisposto il doppio dell’indennizzo automatico base;
- se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo triplo dello standard, è corrisposto il triplo dell’indennizzo automatico base.

Il venditore non è tenuto a corrispondere l’indennizzo automatico:

- per cause di forza maggiore, intese come atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità dall’autorità competente, scioperi indetti senza il preavviso previsto dalla legge, mancato ottenimento di atti autorizzativi
- per cause imputabili al cliente finale o a terzi, ovvero danni o impedimenti provocati da terzi;
- relativamente a reclami scritti aventi per oggetto le interruzioni prolungate o estese secondo quanto stabilito dall’ Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
- nel caso in cui al cliente finale sia già stato corrisposto nell’anno solare un indennizzo per mancato rispetto del medesimo livello specifico;
- in caso di reclami per i quali non è possibile identificare il cliente finale perché non contengono le informazioni minime secondo quanto stabilito dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;